

Regolamento degli Studi del Certificate of Advanced Studies in “Educazione religiosa in età scolastica” (CAS ERES)

Del 9 ottobre 2025 (stato al 9 ottobre 2025)

Il Consiglio di Facoltà, con deliberazione assunta il 2 giugno 2025, in considerazione della Legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (LSU), degli Statuti della Facoltà di Teologia di Lugano e nel rispetto delle disposizioni applicabili dell'Università della Svizzera Italiana (USI), emana il seguente Regolamento:

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto¹	Il presente Regolamento regola le procedure di ammissione al Certificate of Advanced Studies in “Educazione religiosa in età scolastica” (CAS ERES), le procedure d’esame e di valutazione, le procedure di certificazione dei moduli mediante crediti di studio (ECTS), le procedure riguardanti elaborazione e la valutazione dei laboratori didattici, della lezione di prova, del lavoro di tesi e le formalità di pagamento.
Art. 2 Organizzazione	<ol style="list-style-type: none">1 Il CAS ERES è un programma di formazione continua ideato e promosso dalla Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) in collaborazione con l’Ufficio Insegnamento Religioso Scolastico (UIRS) della Diocesi di Lugano.2 La gestione amministrativa e finanziaria del programma è delegata alla FTL.3 I partecipanti sono studenti di formazione continua.
Art. 3 Destinatari e scopo	<ol style="list-style-type: none">1 Il CAS ERES è rivolto principalmente ai docenti di istruzione religiosa nelle scuole dell’obbligo ticinesi e catechisti.2 Il CAS ERES persegue i seguenti obiettivi:<ul style="list-style-type: none">- Avere docenti e catechisti formati a livello teologico e pedagogico;- Consegnare strumenti teorici e pratici;- Implementare il rapporto dei docenti con le espressioni religiose presenti sul territorio ticinese.
Art. 4 Organi	<ol style="list-style-type: none">1 Gli organi del CAS ERES sono:<ol style="list-style-type: none">1.1 Il Comitato del programma;1.2 Il Coordinatore del programma.

¹ I termini di genere maschili utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

Capitolo II – Programma

Art. 5 Programma	<ol style="list-style-type: none">1 Il programma di studio del CAS ERES prevede 2 corsi di formazione di base, 2 laboratori didattici, 2 lezioni di prova e il lavoro finale di diploma, per complessivi 12 ECTS.2 La formazione di base (48 ore di lezione corrispondenti a 4 ECTS) tratta i temi fondamentali della teologia, della filosofia e alcuni corsi di soft skills. I corsi vengono decisi dal Comitato del programma.3 I due laboratori didattici (48 ore in totale) si suddividono in: programmazione, didattica, osservazione metodologica, laboratorio. A conclusione dei laboratori, lo studente è tenuto a svolgere un elaborato per ciascun laboratorio. I laboratori e l'elaborato corrispondono a 4 ECTS.4 Le due lezioni di prova hanno luogo presso la sede scolastica indicata dal docente di pratica professionale (DPP) e prevedono un colloquio conclusivo con lo stesso. Le lezioni e il colloquio corrispondono a 1 ECTS.5 Il lavoro di diploma finale corrisponde a 3 ECTS.6 Il programma ha durata biennale, e segue il calendario accademico della FTL.7 Il programma è proposto, di regola, ogni due anni.
-----------------------------	--

Art. 6 Docenti	Il corpo docente è composto da professori e docenti della FTL e professionisti esterni di settori specifici.
---------------------------	--

Art. 7 Lingua	<ol style="list-style-type: none">1 Le lezioni si tengono in lingua italiana.2 Gli elaborati e il lavoro finale di diploma sono redatti in lingua italiana.
--------------------------	--

Art. 8 Qualità	<ol style="list-style-type: none">1 I corsi beneficiano dei feedback dei partecipanti.2 I risultati delle valutazioni dei partecipanti e l'analisi dei corsi da parte del personale docente sono tenuti in considerazione per la pianificazione e lo sviluppo in itinere dei corsi successivi.
---------------------------	---

Capitolo III – Ammissione

Art. 9 Ammissione	<ol style="list-style-type: none">1 L'ammissione ordinaria al CAS ERES richiede:<ol style="list-style-type: none">1.1 una comprovata formazione professionale in ambito scolastico e/o pastorale; oppure1.2 una formazione universitaria specialistica (Master o titolo equivalente).2 Il Comitato può ammettere al programma candidati che non ottemperano completamente ai requisiti di cui sopra (art. 9§1), assicurandosi che i candidati abbiano le capacità per completare il percorso formativo.
------------------------------	---

Art. 10 Procedura	<ol style="list-style-type: none">1 Le domande di ammissione devono essere presentate, nei termini e modalità indicati sul sito della FTL.2 Se ritenuto necessario, il candidato è intervistato individualmente da minimo due membri del Comitato.3 L'ammissione o il rifiuto sono comunicati tempestivamente, in forma scritta, all'interessato.4 Il candidato ammesso è immatricolato al programma con il versamento della rata prevista e con la registrazione come studente CAS della FTL.
------------------------------	---

Art. 11 Partecipazione a singoli corsi	La partecipazione a singoli corsi del programma CAS ERES è prevista nei casi di aggiornamento per catechisti già attivi pastoralmente e docenti già attivi professionalmente, previa decisione del Comitato.
Art. 12 Limitazioni	<ol style="list-style-type: none">¹ Il programma è avviato se viene raggiunto un numero minimo di 15 partecipanti.² Al programma sono ammessi, di regola, al massimo 40 partecipanti.³ Se il numero di domande di iscrizione supera i posti disponibili, sarà data precedenza ai candidati che hanno presentato per primi una richiesta completa e conforme ai requisiti previsti.

Capitolo IV – Compito degli organi

Art. 13 Comitato	<ol style="list-style-type: none">¹ Il Comitato del programma, proposto e nominato dal Consiglio di Facoltà, comprende, oltre il Gran Cancelliere della FTL:<ul style="list-style-type: none">- Tre membri della FTL;- Due esperti esterni;- Il Coordinatore del programma.² Il Comitato può invitare terzi per ulteriori consultazioni.³ Il Comitato è responsabile della preparazione, attuazione, valutazione e ulteriore sviluppo dei moduli da un punto di vista scientifico, finanziario e organizzativo. In particolare, il Comitato è responsabile dei seguenti compiti:<ul style="list-style-type: none">- Elaborazione del programma di studio e degli incarichi di docenza da approvare in Consiglio di Facoltà;- Aggiornamento e sviluppo dei programmi di studio;- Emanazione di indicazioni operative del presente regolamento;- Elaborazione di un budget da sottoporre per approvazione al Consiglio di Facoltà;- Decisione rispetto all'ammissione;- Organizzazione delle modalità di svolgimento dell'esame finale scritto;- Organizzazione delle modalità di svolgimento della tesi, inclusa la designazione dei relatori e il coordinamento con gli stessi;- Valutazione dei requisiti per il conseguimento del titolo;- Supervisione della qualità del corso;- Sviluppare strategie di promozione del programma di studio;- Sviluppare nuovi accordi con istituzioni formative terze.Il Comitato è inoltre competente per tutte le questioni che non sono espressamente attribuite ad altri organi dal presente Regolamento.⁴ I membri del Comitato restano in carica quattro anni accademici e sono sempre rieleggibili. Se durante il periodo di carica uno o più membri del Comitato si ritirano, il Consiglio di Facoltà dovrà nominare degli altri per il periodo restante.
Art. 14 Coordinatore	Il Coordinatore del programma, in collaborazione con il servizio amministrativo FTL, è responsabile della direzione e gestione operativa con i seguenti compiti: <ul style="list-style-type: none">- Organizzazione ed esecuzione dei moduli;

-
- Garanzia dell'impegno dei docenti per i singoli corsi;
 - Contabilità e bilancio;
 - Promozione e comunicazione pubblica, in collaborazione con il Servizio Comunicazione Istituzionale dell'USI;
 - Consulenza ai partecipanti;
 - Raccolta dei feedback dei partecipanti per l'analisi della qualità dei corsi da parte del Comitato;
 - Riscossione delle tasse e indennizzo dei docenti;
 - Altri compiti definiti dal Comitato.
-

Capitolo V – Valutazioni e diploma

Art. 15 Sistema di valutazione

- 1 Il voto di valutazione per gli esami è scalare.
 - 2 La valutazione è definita secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.1; sono considerate insufficienti le note inferiori a 6.
 - 3 I laboratori didattici sono valutati da un tutor scelto dal Comitato di programma; le lezioni di prova sono valutate dal docente di pratica professionale (DPP).
 - 4 Lo studente è valutato attraverso le seguenti componenti: l'esame orale, i laboratori didattici, le lezioni di prova e la tesi.
 - 5 Il voto finale sarà calcolato come media ponderata tra il voto dell'esame orale (peso 40%), i laboratori didattici e le lezioni di prova (peso 50%) e la tesi (peso 10%).
-

Art. 16 Valutazione dell'esame orale

- 1 La valutazione dell'esame orale compete al Coordinatore o ad un suo delegato designato dal Comitato.
 - 2 Qualora la valutazione dell'esame orale risultasse insufficiente è consentita una sola ripetizione.
-

Art. 17 Valutazione dei laboratori didattici e delle lezioni di prova

- 1 I laboratori didattici devono essere svolti in presenza in aula sotto la supervisione di un tutor, il quale comunica le valutazioni al Comitato.
 - 2 Qualora la valutazione dell'elaborato scritto dei laboratori risultasse insufficiente è consentita una sola ripetizione.
 - 3 Le lezioni di prova e il colloquio sono valutati dal docente di pratica professionale (DPP), il quale comunica la valutazione al Comitato.
 - 4 Qualora la valutazione risultasse insufficiente, il Comitato decide, in accordo con il docente di pratica professionale (DPP), per la ripetizione delle lezioni e, nei casi particolari, in sede differente.
-

Art. 18 Tesi

- 1 Il tema della tesi è definito dal partecipante d'intesa con il relatore e approvato dal Comitato del programma.
 - 2 Possono fungere da relatori tutti i docenti del programma, docenti designati dal Comitato o membri del Comitato stesso.
 - 3 La tesi è valutata dal relatore d'intesa con il Coordinatore e comunicato per iscritto.
 - 4 La tesi deve essere accompagnata dalla Dichiarazione di originalità secondo le indicazioni FTL.
 - 5 La tesi deve essere consegnata entro sei mesi dalla fine del percorso formativo. Non è prevista una discussione pubblica.
-

-
- ⁶ Le tesi giudicate non sufficienti possono essere ripetute una sola volta. Qualsiasi ripetizione avviene entro e non oltre sei mesi dalla notifica scritta della valutazione finale.
-

Art. 19
Riconoscimento
di crediti esterni

- ¹ Contenuti formativi previsti dal programma conseguiti in altri percorsi formativi accademici affini possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 4 ECTS (un terzo del totale).
- ² Il riconoscimento è limitato a crediti acquisiti nei 5 anni precedenti l'inizio del programma CAS ERES.
- ³ Ogni decisione in merito compete al Comitato.
-

Art. 20
Titolo di studio

- ¹ Alla conclusione del CAS il partecipante consegue il: "Certificate of Advanced Studies in "Educazione religiosa in età scolastica" (ERES)".
Il CAS è assegnato congiuntamente dalla FTL e dall'USI, ed è firmato dai rettori di entrambe le istituzioni.
- ² Il CAS ERES non conferisce alcun diritto di passaggio automatico verso altri programmi accademici o di ricerca (in particolare verso Master, dottorati di ricerca o PhD).
-

Art. 21
Diploma

- ¹ Il Diploma è assegnato se il partecipante:
- 1.1 Documenta la frequenza minima dell'80% del programma;
 - 1.2 Consegue un voto sufficiente nell'esame orale, negli elaborati, nel colloquio e nella tesi.
- ² Un documento integrativo (*Transcript*) contenente le informazioni relative all'ammissione, agli obiettivi, al contenuto del corso di studi e ai voti ottenuti dal partecipante è allegato al diploma.
- ³ Il partecipante uditore che non richiede ECTS riceve un attestato di partecipazione, a condizione che abbia frequentato almeno l'80% del programma.
-

Capitolo VI – Aspetti finanziari

Art. 22
Finanziamento

- ¹ Il CAS ERES è finanziato dalle tasse dei partecipanti, dalla FTL e da fondazioni esterne.
- ² La FTL assume il rischio di eventuali disavanzi.
- ³ La FTL mette a disposizione l'aula di insegnamento dei corsi e i servizi amministrativi legati alla gestione del CAS.
-

Art. 23
Tasse

- ¹ La tassa semestrale per la partecipazione al programma è di CHF 200.–. Per i catechisti, i docenti delle Scuole Elementari (SE) e delle Scuole medie (Sme), la tassa semestrale è ridotta a CHF 100.–.
Per gli studenti regolarmente iscritti all'USI, alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), la partecipazione è gratuita.
- ² La tassa contribuisce alla copertura delle spese amministrative e organizzative del programma. A seguito del pagamento della tassa, lo studente potrà altresì accedere al materiale elettronico didattico nella piattaforma ICorsi.
- ³ L'acquisto di libri o di altro materiale didattico non fotocopiato non utilizzato nei corsi è a carico del partecipante.
-

-
- 4 Il ritiro dal programma e la mancata partecipazione a uno o più corsi non generano un diritto al rimborso delle rate versate.
 - 5 La tassa di cui all'art. 23§1 si applica anche in caso di partecipazione a singoli corsi, ad eccezione dei catechisti già attivi pastoralmente e docenti già attivi professionalmente che vi partecipano a scopo di aggiornamento. In tali casi, l'importo della tassa è stabilito dal Comitato di programma e indicato sul sito della FTL.
 - 6 Il mancato pagamento entro i termini comporta la non iscrizione. Nel caso il partecipante fosse già immatricolato, il mancato pagamento della seconda rata della tassa comporta la sospensione dal programma fino alla regolarizzazione della posizione. In assenza di regolarizzazione entro i termini stabiliti, al partecipante decade il diritto di proseguire il percorso formativo e di conseguire il titolo.
-

Capitolo VII – Disposizioni finali

Art. 24 Eccezioni

- 1 In casi eccezionali, su richiesta scritta e motivata da parte del candidato o dello studente, il Comitato può derogare al presente Regolamento, ma solo in favore del candidato o dello studente.
 - 2 Sono fatte salve le norme del presente Regolamento alle quali, per loro natura, non è possibile derogare, segnatamente circa:
 - 2.1 il numero massimo di tentativi per il superamento dell'esame scritto finale o del lavoro di tesi;
 - 2.2 il numero di ECTS da conseguire per il completamento del percorso di studio.
-

Art. 25 Contenzioso

- 1 Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative del partecipante, è comunicata in forma scritta.
 - 2 Contro tali decisioni il partecipante può interporre reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione e provocare una decisione del Comitato.
 - 3 Contro le decisioni del Comitato, il partecipante può inoltrare ricorso al Rettore della FTL.
 - 4 Contro le decisioni del Rettore della FTL può essere interposto ricorso presso la Commissione indipendente di ricorso, istituita ai sensi dell'art. 22 della Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt) e nominata dal Consiglio di Stato su proposta dell'Ordinario diocesano.
 - 5 Contro le decisioni della Commissione indipendente di ricorso è possibile ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), in conformità alla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 del Canton Ticino e successive modifiche.
 - 6 Per i reclami non è dovuta tassa.
-

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Facoltà in data 2 giugno 2025 ed entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Senato dell'USI, in data 9 ottobre 2025.
